

FOGLIO INFORMATIVO

Finanziamenti agevolati Fondo Sicilia

ai sensi dell'art. 2 l.r. n. 1/2019 e ss.mm.ii, del D.A. n. 17/GA13 del 17.06.2019 (Fondo Sicilia) e della Convenzione stipulata tra Assoconfidi Sicilia e Irfis FinSicilia S.p.A. in data 19.12.2019

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Credimpresa Società Cooperativa

Sede Legale: Via Roma,457 – 90139 - Palermo

Capitale Sociale al 31/12/2018 € 14.445.587

P.I.: 04761160821 - n° Iscrizione Registro Imprese: 43943

Tel: 091-6118538 Fax: 091-6120771

E-mail: info@confidicredimpresa.it Web: www.confidicredimpresa.it pec: credimpresa@legalmail.it

SEZIONE II – CARATTERISTICHE PRODOTTO E MODALITÀ OPERATIVE TRAMITE CONFIDI

Il "Fondo Sicilia", in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1, è costituito da € 84.734.258,41, somme confermate nella titolarità della Regione Siciliana come precisato dall'art. 1 del D.A. n. 17/GA13 del 17 giugno 2019 in forza della convenzione in essere tra la Regione stessa e Irfis FinSicilia S.p.A. (di seguito "Irfis"); detto Fondo potrà essere integrato e/o incrementato attraverso nuovi e ulteriori risorse o dotazioni che dovessero essere stanziate o individuate dalle competenti autorità o strutture regionali, nazionali o sovranazionali. Delle somme citate, in forza della convenzione stipulata in data 19 dicembre 2019 tra il gestore del Fondo, Irfis, e l'Associazione di rappresentanza dei confidi siciliani "Associazione Confidi della Sicilia" (di seguito "Assoconfidi Sicilia"), per l'intesa dell'Assessorato regionale dell'Economia, è individuata una "Dotazione Finanziaria" di € 15.000.000,00 per interventi quali il sostegno e l'agevolazione del credito a favore delle Imprese operanti in Sicilia in tutti i settori economici, per il tramite dei Confidi aderenti ad Assoconfidi Sicilia. Gli interventi a valere sul Fondo Sicilia per il tramite dei Confidi sono destinati a iniziative ed esigenze imprenditoriali da realizzare in Sicilia, anche da parte di imprese aventi sede all'estero, connesse a: i) realizzazione di nuovi investimenti, ii) fabbisogno finanziario di circolante; iii) consolidamento di passività e/o ristrutturazioni finanziarie.

Finalità, durata e importo finanziabile variano in relazione alla forma tecnica del finanziamento e sono specificati dettagliatamente nelle schede prodotto a cui si rinvia integralmente.

Costo dell'operazione: I costi commissionali sono fissati dal 2% ad un massimo del 3% comprensivi dei costi istruttori di Credimpresa e dello 0,50% in favore di Irfis FinSicilia S.p.a.

INTERVENTO DI CREDIMPRESA SOC. COOP.

Per tutte e tre le tipologie di nuovi investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione stipulata con Irfis in data 19.12.2019, Credimpresa può assistere il Socio: **A)** nella semplice presentazione delle istanze presso Irfis e predisposizione della specifica documentazione senza prestare garanzia sui finanziamenti erogati; **B)** nella presentazione delle istanze e predisposizione della specifica documentazione prestando garanzia sui finanziamenti erogati; **C)** nella presentazione delle istanze e predisposizione della specifica documentazione prestando garanzia sui finanziamenti erogati a valere su fondi propri dell'Irfis, anche in condivisione con altri Istituti di credito e non assistiti dal Fondo Centrale di Garanzia, con controgaranzia a valere sul Fondo Sicilia.

Nel caso sub A), l'attività svolta da Credimpresa è di animazione territoriale, di consulenza, di assistenza e completamento dei documenti richiesti e di verifica dei presupposti per la concessione del finanziamento, relativamente alle pratiche di finanziamento a valere sul Fondo Sicilia presentate da Credimpresa senza essere supportate da garanzie.

Nel caso sub B), nei casi di domanda di finanziamento a valere sul Fondo Sicilia, Credimpresa rilascerà una garanzia consortile a prima richiesta in misura pari al 25% del finanziamento. Irfis potrà deliberare il finanziamento solo a seguito del rilascio della comunicazione della disponibilità alla concessione della garanzia da parte di Credimpresa e potrà procedere all'erogazione del finanziamento solo a seguito dell'acquisizione della garanzia da parte di Credimpresa,

Nel caso sub C), per i finanziamenti concessi da Irfis con fondi propri, anche in condivisione con altri Istituti di credito e non assistiti dal Fondo Centrale di Garanzia, a fronte della garanzia rilasciata da Credimpresa in misura non superiore all'80% del finanziamento, è previsto il ricorso a una controgaranzia a valere sul Fondo Sicilia, in misura non superiore all'80% dell'importo garantito. Nel caso di finanziamenti attivati in condivisione per una quota da Irfis a valere sul Fondo Sicilia e per l'altra quota da altro Istituto di credito, ovvero da Irfis con fondi propri, la controgaranzia potrà essere attivata solo sulla garanzia rilasciata a favore di questi ultimi.

Solo nei casi sub B) e C) Credimpresa svolge attività di garanzia verso le Imprese socie. La garanzia viene rilasciata da Credimpresa, su richiesta del Socio, attraverso delibera assunta dagli Organi competenti ed è finalizzata alla copertura, in quota percentuale, del debito che il Socio ha nei confronti di Irfis e/o dell'Istituto di credito erogante il finanziamento. La garanzia, a fronte della quale il soggetto richiedente è tenuto al pagamento di una commissione, è concessa secondo le convenzioni in vigore con gli Istituti di credito eroganti ed è accessoria all'erogazione del finanziamento

da parte di questi ultimi. A tal fine Credimpresa emette delle lettere di garanzia riportanti le forme tecniche, la durata, le garanzie e il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti. Con la concessione della garanzia Credimpresa si espone al rischio di dovere adempiere all'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del socio; in caso di morosità dell'Impresa, infatti, Irfis ne darà comunicazione a Credimpresa entro novanta giorni dall'insorgenza della stessa e potrà escutere la garanzia successivamente alla risoluzione del contratto di finanziamento e all'avvio delle azioni per il recupero del credito. L'importo per cui Irfis può escutere Credimpresa si intende comprensivo di capitale, interessi anche di mora e spese, anche giudiziali. A seguito dell'escussione della garanzia, Credimpresa conferirà apposito mandato a Irfis, rinunciando ad agire direttamente nei confronti dell'Impresa debitrice e degli eventuali garanti, salvo richiesta di surroga. Irfis procederà contro gli obbligati anche in nome e per conto di Credimpresa.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Iscrizione al Confidi e tassi di interesse applicati

Le condizioni economiche riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Socio per la prestazione del servizio. Prima di firmare il contratto è necessario leggere attentamente il presente Foglio informativo

Al momento della firma della Lettera d'incarico (ipotesi sub A) o della Domanda di garanzia (ipotesi sub B e C) sono previsti i seguenti costi:

- **Quota di Capitale Sociale:** € 50,00 (euro cinquanta/00 quota rimborsabile a termini statuari ⁽¹⁾; Detta somma non è dovuta se già Socio del Confidi;
- **Tassa di Iscrizione** € 10,00 (euro dieci/00: *una tantum* – non rimborsabile). Detta somma non è dovuta se già Socio del Confidi;

Commissione istruttoria pratica: € 190,00 (centonovanta/00 non rimborsabile); La commissione Istruttoria pratica è versata dal Socio antecedentemente all'istruttoria informatica della pratica, dunque nella fase di raccolta documentale. Detta commissione non è rimborsabile neanche in caso di delibera negativa del Confidi ovvero nel caso in cui la richiesta di finanziamento sia stata rinunciata dal Socio/Cliente o rifiutata dalla Banca, dopo che il Confidi abbia già deliberato e, dunque, sostenuto dei costi per la valutazione del merito creditizio.

Pertanto, l'importo totale da versare alla richiesta di finanziamento è di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00). Nel caso in cui l'Impresa, che richiede il finanziamento, è già socia del Confidi sarà dovuta solamente la "Commissione Istruttoria Pratica" di € 190,00. La commissione istruttoria pratica non è mai rimborsabile, anche in caso di mancato accoglimento della richiesta di rilascio della garanzia da parte di Credimpresa ovvero nel caso in cui la richiesta di finanziamento sia stata rinunciata dal socio/cliente o rifiutata dal soggetto erogante.

Le condizioni economiche, oltre a quanto sopra riportato, variano secondo le modalità di intervento adottate da Credimpresa ex art. 4 della Convenzione stipulata con Irfis il 19.12.2019. A tal fine, le modalità sopra richiamate nella Sez. II, prevedono quanto di seguito descritto.

Ipotesi di intervento sub A): presentazione delle istanze senza intervento della garanzia di Credimpresa e relative commissioni, inclusa l'animazione territoriale. Per detta attività (animazione territoriale, consulenza, completamento dei documenti richiesti, verifica dei presupposti per la concessione del finanziamento relativamente alle pratiche di finanziamento a valere sul Fondo Sicilia presentate da Credimpresa senza corredo di garanzia) è riconosciuta dall'Impresa beneficiaria a Credimpresa, solo in caso di erogazione del finanziamento, una commissione *una tantum* pari al 2% - di cui 1,50% a favore di Credimpresa e 0,50% a favore di Irfis – dell'importo erogato, da trattarsi all'atto dell'erogazione stessa. Nessun'altra commissione è richiesta all'Impresa beneficiaria oltre alla quota associativa di cui vedi *infra*.

Ipotesi di intervento sub B): presentazione delle istanze con intervento della garanzia di Credimpresa e relative commissioni, inclusa l'animazione territoriale. In tali casi l'Impresa beneficiaria riconoscerà a Credimpresa solo in caso di erogazione del finanziamento, una commissione omnicomprensiva in misura non superiore al 3% dell'importo erogato – di cui 2,50% a favore di Credimpresa e 0,50% a favore di Irfis – da trattarsi all'atto dell'erogazione stessa, anche in relazione alle attività di animazione territoriale, consulenza, completamento documenti, verifica dei presupposti per la concessione del finanziamento. Nessun'altra commissione è richiesta all'Impresa beneficiaria oltre alla quota associativa di cui vedi *infra*.

Ipotesi di intervento sub C): presentazione delle istanze con intervento della garanzia di Credimpresa, a valere su fondi propri di Irfis e/o di altre Istituzioni creditizie, controgarantita dal Fondo Sicilia e relative commissioni, inclusa l'animazione territoriale. In tali casi l'Impresa beneficiaria riconoscerà a Credimpresa, solo in caso di erogazione del finanziamento, una commissione omnicomprensiva in misura non superiore al 3% dell'importo erogato – di cui 2,50% a favore di Credimpresa e 0,50% a favore di Irfis – da trattarsi all'atto dell'erogazione stessa, anche in relazione alle attività di animazione territoriale, consulenza, completamento documenti, verifica dei presupposti per la concessione del finanziamento. Nessun'altra commissione è richiesta all'Impresa beneficiaria oltre alla quota associativa di cui vedi *infra*.

¹ Quote rimborsabili ai sensi dell'art 14 dello statuto, con la richiesta di dimissioni da Credimpresa da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno per ottenere il rimborso entro 180 gg dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio in cui si recede da socio. Il recesso può essere esercitato dal socio solo se tutte le operazioni assistite da Credimpresa sono estinte.

TASSI APPLICATI

- nel caso di concessione del finanziamento a valere sulle sole risorse di cui al Fondo Sicilia, il tasso applicato non è superiore all'indicatore di mercato "tasso BCE" tempo per tempo vigente, maggiorato di uno *spread* pari allo 0,25% annuo;
- nel caso di intervento in condivisione (es. *club deal*) con altri enti creditizi e istituzioni il tasso applicato:

1. non è superiore all'indicatore di mercato "tasso BCE" tempo per tempo vigente, aumentato di uno *spread* pari allo 0,15% annuo, qualora la quota di partecipazione al finanziamento da parte del Fondo Sicilia sia tra il 30% e il 50% del totale;
2. non è superiore all'indicatore di mercato "tasso BCE" tempo per tempo vigente, aumentato di uno *spread* pari allo 0,10% annuo, qualora la quota di partecipazione al finanziamento da parte del Fondo Sicilia sia inferiore al 30% del totale.

Nei casi in cui detto indicatore di mercato dovesse assumere valore negativo, nella determinazione del tasso applicato al finanziamento, tale indicatore sarà posto pari a zero.

SEZIONE IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

ISCRIZIONE AL CREDIMPRESA SOC. COOP. ED AMMISSIONE DEL SOCIO

Possono essere ammessi a Socio di Credimpresa tutte le Imprese che svolgono, anche marginalmente, le attività ed i requisiti previsti nell'Art.5 dello Statuto Sociale. L'iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento delle quote sociali, della tassa di ammissione, come riportato nella Sezione III.

DIRITTI DEL SOCIO

Il Socio che non partecipa all'amministrazione ha il diritto di consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'Art.2476, c.2, del Codice Civile. A tal fine egli dovrà inviare apposita richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo Amministrativo, che determinerà la data d'inizio della consultazione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. Per l'esercizio del diritto di ispezione e controllo di cui sopra varranno le seguenti regole:

- l'accesso ai libri ed alla documentazione sociale potrà aver luogo al massimo con frequenza trimestrale;
- il Socio richiedente dovrà indicare, nella richiesta indirizzata all'Organo Amministrativo, i documenti che intende consultare, salvo ed impregiudicato il suo diritto di chiedere, in sede di ispezione e di controllo, l'accesso ad ulteriore documentazione, che gli appaia utile consultare sulla base dei libri e dei documenti già consultati;
- potrà essere negato l'accesso a documenti che l'Organo Amministrativo reputi riservati, anche in relazione a situazioni di conflitto di interessi in cui versi il Socio richiedente;
- il Socio richiedente si impegna a mantenere riservati i dati e le notizie acquisite, con facoltà di rivelerli soltanto ai consulenti che lo assistono o dai quali sarà patrocinato in un eventuale contenzioso con il "Confidi".

L'Organo Amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il Socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro del "Confidi" e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

OBBLIGHI DEL SOCIO

- Versamento delle quote sociali, delle commissioni e degli altri oneri come riportato all'art.10 dello Statuto sociale;
- trasmissione al Confidi dei dati e delle notizie da questa richiesti ed attinenti all'oggetto sociale;
- trasmissione, su richiesta del Confidi, in ogni momento e senza limitazioni, tutte le informazioni ed i documenti necessari alla presentazione ed istruttoria delle istanze di ammissione al Fondo di Garanzia ex Legge 662/96 ed alla eventuale attività ispettiva, consapevole che ai sensi del D.M. 7.05.2001 – D.Lgs. 123/98 art. 9 comma1, la mancata produzione o la produzione documentale irregolare comporta la revoca dell'intervento agevolativo, dando luogo al procedimento di revoca dell'agevolazione con la conseguente richiesta di pagamento di un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo (ex artt. 7 e 8 L. 241/90);
- versamento di rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati dal Confidi, nonché rimborso delle spese sostenute dal Confidi per suo conto e risarcimento dei danni subiti dalla stessa e a lui imputabili.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Socio che non abbia adempiuto agli obblighi di cui al punto precedente, dettagliatamente riportati dall'Art.10 dello Statuto, può essere escluso dal Confidi. Ai sensi dell'Art.14 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio:

- a) che abbia perso i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 5 dello Statuto;
- b) che, titolare di una partecipazione rilevante, abbia perso i requisiti di serietà e capacità imprenditoriale di cui all'articolo 5 dello Statuto;
- c) che, per qualsivoglia motivazione, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del "Confidi";
- d) che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla Legge, dal presente Statuto, dal Regolamento interno di attuazione e dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi del "Confidi". Quanto detto, salva la facoltà discrezionale dell'Organo Amministrativo di accordare al Socio inadempiente un termine non superiore a giorni sessanta per adeguarsi.

Possono essere esclusi i Soci che siano stati dichiarati falliti e quelli nei cui confronti siano state avviate altre procedure concorsuali. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio a cura dell'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di

ricevimento ed ha effetto dall'annotazione sul Libro dei Soci disposta dallo stesso Organo Amministrativo. Avverso la delibera di esclusione, il Socio potrà proporre opposizione entro e non oltre 60 giorni dalla data della ricezione della comunicazione. L'esclusione dalla Società comporta la perdita per il Socio escluso del diritto alla restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo, salva diversa e motivata statuizione adottata dal Consiglio di Amministrazione con la stessa delibera di esclusione.

RIMBORSO QUOTE RESTITUIBILI

Le quote di Capitale Sociale e gli altri contributi restituibili a norma di Statuto possono essere rimborsati solo in caso di Recesso del Socio.

RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, ai Soci è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitarsi con l'osservanza delle modalità, dei termini e delle disposizioni di cui ai commi successivi, in caso di:

- a) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 dello Statuto;
- b) regolare e completa estinzione degli affidamenti concessi al Socio, in via esclusiva od in concorso con altri Soci, da Banche e/o altri Intermediari Finanziari, assistiti dalla garanzia del "Confidi".

Il Socio che intende recedere dal "Confidi" deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna *brevi manu* della richiesta di dimissione da socio. La comunicazione dovrà recare l'indicazione delle generalità del recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Inoltre, la richiesta dovrà essere corredata dall'attestazione rilasciata dall'istituto di credito dalla quale risulti saldato il conto intrattenuto attraverso la cooperativa. Spetta al Consiglio di Amministrazione verificare l'esistenza di tutte le condizioni che consentono il recesso e decidere entro 60 giorni dalla richiesta. Il recesso può essere esercitato soltanto per l'intera quota posseduta e, salva diversa e motivata deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, ha efficacia soltanto dal momento in cui il recedente avrà estinto tutte le obbligazioni assunte nei confronti del "Confidi" in relazione alle garanzie rilasciate a suo favore.

Nell'ipotesi in cui le obbligazioni assunte dal recedente nei confronti del "Confidi" siano oggetto di transazione, le somme di cui il socio, per statuto, ha diritto alla restituzione verranno decurtate per un importo pari alla perdita sull'operazione subita dalla Società. Fino a quando il recesso sia divenuto efficace, il recedente è quindi tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resta vincolato all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10 dello Statuto. Al Socio receduto spetta esclusivamente la restituzione della quota di capitale inizialmente sottoscritta e conferita e delle somme che abbia versato ai sensi dell'articolo 10, dello Statuto, entrambi nella misura eventualmente residua o concretamente rimborsabile, previa eventuale deduzione delle frazioni di capitale e di fondo rischi assorbite da insolvenze di altri soci accertate anteriormente alla data di esclusione, nonché alla revoca delle fideiussioni prestate. Dunque, la liquidazione della quota avverrà sulla base del valore nominale ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio nei confronti della cooperativa.

Dette somme saranno calcolate in base al bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio e saranno quindi liquidate solo dopo l'approvazione del medesimo bilancio d'esercizio, nel termine di centottanta giorni, in ogni caso dopo che tutti i diritti del Confidi nei confronti del socio siano stati soddisfatti. In seguito alla richiesta di restituzione avanzata dal socio recedente, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle perdite di bilancio presunte, potrà autorizzare restituzione parziali dell'importo versato a titolo di fondo rischi, subordinando la restituzione del residuo alla approvazione del bilancio per l'anno in corso. Nel medesimo modo, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere qualora la richiesta di restituzione provenga da un socio che abbia estinto una o più linee di credito, mantenendone almeno un'altra. Resta salva la possibilità per il "Confidi" di operare la compensazione fra le somme dovute al Socio receduto e/o escluso ed i crediti vantati nei confronti dello stesso. È fatto divieto alla società di distribuire utili o riserve sotto qualsiasi forma; le quote attribuite ai soci, per la parte di valore nominale corrispondente all'aumento gratuito derivante da imputazione di fondi di origine pubblica, conseguentemente all'applicazione dell'art. 1, comma 881, della legge 296 del 27 dicembre 2006, non sono rimborsabili al socio uscente.

RIMBORSO CONTRIBUTI PUBBLICI

La richiesta dei contributi di Enti Pubblici gestiti dal Confidi, ove spettanti, deve essere effettuata dal Socio allegando la prescritta documentazione. I contributi saranno erogati sulla base e nei limiti dei fondi stanziati ed assegnati alla disponibilità del Confidi Credimpresa Società Cooperativa.

Credimpresa Soc. Coop. non è responsabile per eventuali ritardi o mancate erogazioni da parte della Regione Siciliana dei contributi in conto interessi previsti dalla L.R. 11 del 21 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

PROCEDURE DI RECLAMO

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con il Confidi, il Socio può rivolgersi all'Ufficio Reclami dello stesso. Il Socio può presentare reclamo all'Ufficio Legale – Contenzioso del Confidi tramite raccomandata a/r indirizzata a "Credimpresa Soc. Coop., via Roma n°457, 90139 Palermo - Ufficio Legale e Contenzioso". Lo stesso reclamo può anche essere inoltrato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica info@confidicredimpresa.it o ufficioreclami@confidicredimpresa.it.

La procedura è gratuita per il Socio, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata. L'Ufficio Legale e Contenzioso evade la richiesta entro il termine ultimo di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Il Socio, qualora si ritenga insoddisfatto del reclamo presentato al Confidi (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa oppure perché la decisione, benché positiva, non sia stata eseguita dallo stesso Confidi), prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, il Socio può consultare il sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi stesso. Il Confidi mette a disposizione dei propri Soci – presso i propri locali e sul proprio sito internet – le guide relative all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sociale e dello Statuto, nonché in generale con riguardo a tutti i rapporti scaturenti dal contratto sociale (incluse l'impugnazione delle deliberazioni consiliari ed assembleari, nonché le controversie promosse da Amministratori, Sindaci e Liquidatori ovvero nei loro confronti), sarà sottoposta ad arbitrato rituale e demandata alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'ordine dei commercialisti o in mancanza dal Presidente della Camera di Commercio, nella cui circoscrizione è situata la sede legale del "Confidi". Per tutte le controversie per le quali non sia competente il Collegio Arbitrale, sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Palermo.

Per quanto non espressamente riportato in questo foglio informativo si fa riferimento allo statuto ed al regolamento interno del Confidi Credimpresa Società Cooperativa, visionabili presso le sedi dello stesso.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI DEFINIZIONI

Socio: Impresa che sulla base delle caratteristiche dettate dall'art. 5 dello Statuto può essere ammesso alla compagine sociale del Confidi Credimpresa Società Cooperativa.

Debitore Principale: è il soggetto di cui il Confidi garantisce l'adempimento;

Definizione di PMI (requisiti secondo i parametri UE): la precisa definizione è riportata nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 e nel D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sulla G.U. n.238 del 12/10/2005: La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita dalle imprese che hanno meno di 250 occupati il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola l'impresa che ha meno di 502 occupati ed ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Viene considerata, invece, micro l'impresa che ha meno di 10 occupati ed ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Cliente;

Fideiussione c.d. "specificata": è il contratto con il quale il fideiussore assume l'obbligazione di garanzia dei debiti esistenti al momento in cui viene concluso e per un ammontare definito, derivante da operazioni bancarie specifiche;

Fideiussione c.d. "omnibus": è il contratto con il quale il fideiussore assume l'obbligazione di garanzia non solo dei debiti esistenti al momento in cui viene concluso e per un ammontare definito, ma anche per quelli che, deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura;

Fondo garanzia MCC: è un fondo istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, gestito da MCC (Medio Credito Centrale Spa), ha lo scopo di favorire l'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese (PMI), attraverso il rilascio di una garanzia pubblica sui finanziamenti erogati dalle banche. Possono accedere al fondo le piccole e medie imprese anche in forma di cooperativa, imprese artigiane e consorzi: 1. valutate "economicamente e finanziariamente sane" mediante appositi modelli; 2. appartenenti a qualsiasi settore (ad eccezione dei settori "sensibili" esclusi dall'UE); 3. situate sul territorio nazionale (anche per investimenti all'estero). La domanda per accedere alla garanzia non può essere chiesta direttamente dall'impresa interessata, ma dai finanziatori quali i Confidi (intermediari finanziari), che con il loro patrimonio garantiscono l'accesso al credito alle piccole e medie imprese presso le Banche o Società finanziarie.

Offerta Fuori Sede: quando la promozione ed il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Io sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa
_____ dichiaro di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente foglio informativo e di averlo attentamente letto.

Firma per presa visione e consegna del presente foglio informativo.

Luogo e data _____

Timbro e Firma _____

Io sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa
_____ dichiaro di avere preso visione dello Statuto e di accettare ed approvare integralmente il suo contenuto.

Luogo e data _____

Timbro e Firma _____